



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Regionale “*Terra delle Gravine*” – Edilizia Sismica- Approvvigionamento Idrico

DETERMINAZIONE

N. 548 DEL 09.06.2016

REGISTRO DI SETTORE N. 26 DEL 07.04.2016

OGGETTO: Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.lgs. 59/2005 e del D.lgs. 152/2006, per l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi. Cod. IPPC 5.1
Proponente: ECOLOGICA S.p.A.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO

L'impianto di che trattasi era inizialmente intestato alla Ditta ICM, autorizzata all'esercizio *ab origine* con DD provinciale n. 166 del 11.10.2004, volturata alla Ecologica S.p.a. con DD n.93 del 21.06.2005. Come dichiarato dal Gestore in sede di sopralluogo del 18.05.2011, l'impianto è fermo sin dal 2007.

Con nota della Ditta istante, acquisita con prot. prov.le n. 8551/A del 06/02/2013, veniva richiesto il riavvio della procedura di AIA iniziata nel 2008 e poi sospesa per una serie di motivazioni, fra le

quali la sottoposizione dell'impianto a procedura di VIA (poi ottenuta con DD 554/2010 della Regione Puglia), unitamente alla risoluzione di alcune problematiche.

Con nota prot. prov.le 14706/P del 28.02.2013, l'ufficio convocava Conferenza dei Servizi per il 27 marzo 2013, invitando i seguenti Enti:

- Comune di Taranto - SUAP
- Arpa Puglia - DAP Taranto
- Arpa Puglia Direzione generale
- Dipartimento di prevenzione SISP AUSL TA/1
- Dipartimento di prevenzione Spesal ausl ta/1
- Comando provinciale dei vigili del fuoco di Taranto
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - servizio ciclo rifiuti e bonifica - ufficio gestione dei rifiuti
- Regione Puglia – Ufficio IPPC -AIA

Con nota prot. prov.le 19013/P del 21.03.2013 questo ufficio comunicava che la C.d.S. del 27.03.2013 era rimandata a data da destinarsi. L'ufficio rilevava, infatti, della carenze documentali consistenti, tra l'altro, nella mancata rispondenza della documentazione presentata dal Gestore alla DGR 1388 del 19.06.2006, la mancanza del Piano di Monitoraggio e Controllo, la mancanza del documento inerente l'applicazione delle BAT e BREFs di settore; questo ufficio richiedeva, altresì, che fosse effettuata una nuova pubblicazione (ex art.5 co.7 del D.lgs.59/2005 ovvero ex art.29 quater co.3 del D.lgs.152/2006) attesa la rinnovazione della documentazione tecnica presentata.

Con nota acquisita al prot. prov.le 30075/A del 17.05.2013 la Società richiedeva una proroga per la trasmissione della documentazione.

Con nota acquisita al prot. prov.le 47724/A del 14.08.2013, la Ditta istante trasmetteva parte della documentazione richiesta. Veniva, altresì, consegnata la documentazione tecnica completamente riorganizzata ed aggiornata.

Con nota prot. 104229 del 07.10.2013, l'AQP, in riferimento alla summenzionata nota della Ecologica S.p.a., diffidava la società medesima dallo scaricare in pubblica fognatura reflui industriali. Si invitava la medesima società ad interrompere lo scarico in fognatura ed presentare opportuna istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/2006 e del Regolamento del S.I.I.

Con nota acquisita al prot. prov.le 62385/A del 25.10.2013 la Ecologica S.p.a. riscontrava la predetta diffida precisando che l'istanza di AIA era riferita ad un impianto non funzionante e non attivo.

Con nota prot. 14063 del 24.10.2013, acquisita al prot. prov.le n. 66055/A del 11.11.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che l'area interessata dall'impianto di che trattasi non era soggetta a vincoli PAI.

Con nota prot. prov.le 64995/P del 06.11.2013, questo ufficio evidenziava, fra l'altro, dall'esame della documentazione trasmessa, l'opportunità che la documentazione progettuale fosse completata con il quadro di applicazione delle BAT e delle BREFs di settore; veniva, altresì, rappresentata un'altra volta la necessità di una nuova pubblicazione.

Con nota prot. 10837 del 07.11.2013, acquisita al prot. prov.le 67662/A del 15.11.2013, la Regione Puglia - Servizio Urbanistica rappresentava che nell'ambito della procedura di che trattasi, vi era la necessità di integrazioni e chiarimenti che il Gestore avrebbe dovuto fornire.

Con nota prot 11254 del 02.12.2013, acquisita al prot. prov.le 71364/A del 03.12.2013, la Regione Puglia – Ufficio VIA - nel riscontrare la nota prot. 18/13/mb del 14.05.2013 con la quale il Gestore richiedeva la proroga dell'efficacia della VIA regionale - affermava che, dalla lettura della nota della Società, emergeva che i lavori di completamento delle opere inerenti gli interventi urgenti tesi a garantire il rispetto del D.lgs. 152/2006 e la corretta gestione delle acque meteoriche erano stati ultimati a Dicembre 2012. Inoltre, atteso che il “*sistema di gestione delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento*” aveva già formato oggetto di valutazione da parte del CT VIA regionale, la Regione Puglia richiedeva alla Provincia di fornire ogni utile informazione circa l'iter procedimentale in corso presso lo scrivente Settore.

Con nota prot. prov.le 72714/A del 05.12.2013, la Società trasmetteva quanto richiesto dall'ufficio con la summenzionata nota prot. prov.le 64995/P del 06/11/2013, eccezion fatta per l'evidenza dell'avvenuta effettuazione delle procedure di pubblicazione.

Con nota prot. prov.le 2322/P del 15.01.2014 questo Ufficio riscontrava la predetta nota regionale comunicando che con nota prot. 44/12/2012 del 04.12.2012, la Ecologica S.p.a., nel confermare di aver adempiuto puntualmente a tutte le osservazioni emerse nel corso del sopralluogo, trasmetteva elaborato denominato “relazione generale” con annessa planimetria; lo scrivente Settore rappresentava, altresì, che con nota prot. 19013/P del 21.03.2013 aveva rilevato carenze documentali nella documentazione necessaria al prosieguo dell'AIA le quali, comunque, non riguardavano la documentazione trasmessa con la citata nota prot. 44/12/2012 del 04.12.2012.

Con nota prot. prov.le 6919/A del 31.01.2014 il Gestore inviava copia della pubblicazione effettuata sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 30.01.2014 e sul BURP n. 13 del 30.01.2014.

Successivamente, l'ufficio effettuava la pubblicazione degli elaborati tecnici sul portale web provinciale. Ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione.

Con nota prot. prov. 9501/P del 11.02.2014 veniva indetta Conferenza dei Servizi per il 3.3.2014 invitando alla medesima oltre alla Ditta istante ed i seguenti Enti:

- Comune di Taranto - sig. Sindaco
- Comune di Taranto - SUAP
- Comune di Taranto - Direzione Ambiente
- Comune di Taranto - Direzione urbanistica-edilizia
- Arpa Puglia - DAP Taranto
- Arpa Puglia - Direzione generale
- Dipartimento di prevenzione - SISP AUSL TA/1
- Dipartimento di prevenzione - SPESAL AUSL TA/1
- Autorità di Bacino della Puglia
- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
- Soprintendenza per i beni archeologici
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - servizio assetto del territorio - ufficio attuazione pianificazione paesaggistica
- Regione Puglia Area politiche per l'ambiente - Servizio Tutela delle Acque
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto

- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio ciclo rifiuti e bonifica - ufficio gestione dei rifiuti
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio urbanistica
- Regione puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e per le Risorse Idriche - Divisione VII - Bonifiche e Risanamento
- Acquedotto pugliese
- Consorzio ATO – Provincia di Taranto.

Con nota acquisita al prot. prov.le 12435/A del 26.02.2014 la Ecologica S.p.a. comunicava il nuovo nominativo del Responsabile tecnico, allegando il certificato d'iscrizione all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari del tecnico designato.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2014** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- la summenzionata nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 14063 del 24.10.2013, acquisita al prot. prov.le n. 66055/A del 11.11.2013, unitamente alla nota prot.2192 del 20.02.2014, acquisita al prot. prov.le n. 11615/A del 20.02.2014, con cui si dichiarava che l'area di intervento non ricade in area vincolata dal P.A.I.
- la summenzionata nota della Regione Puglia Ufficio Urbanistica, prot. 10837 del 07.11.2013, acquisita al prot. prov.le n. 67662/A del 15.11.2013, con la quale si richiedevano integrazioni e chiarimenti.
- note dei Vigili del Fuoco prot. 2038 del 19.02.2014, acquisita al prot. prov.le n. 11335/A del 20.02.2014, e prot.2485 del 28.02.2014, acquisita al prot. prov.le n. 13531/A del 03.03.2014. Con l'ultima nota i VV.FF. prendevano atto della nota della società prot. ECO Q&A _05_2014 con la quale si comunicava che era stata presentata la SCIA antincendio, prot. 10191 del 06.08.2013, e che qualora fossero intervenute modifiche dell'attività, rispetto alla SCIA, dovranno essere riattivate le procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011;
- parere favorevole del Ministero dei Beni culturali – Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici prot.2952 del 26.02.2014, acquisito al prot. prov.le n. 12781/A del 27.02.2014;
- nota dell'ARPA Puglia prot.11537 del 28.02.2014, acquisita al prot. prov.le n. 13514/A del 03.03.2014, con la quale l'Agenzia si riservava l'espressione del parere
- parere favorevole con prescrizioni dell'AQP prot.22058 del 28.02.2014 acquisito al prot. prov.le n. 13526/A del 03.03.2014. Tali prescrizioni sono state inserite nell'Allegato "A" – Documento Tecnico.

Nel corso dei lavori veniva, tra l'altro, acquisito il Parere di competenza dello SPESAL, prot. 4792 del 07.08.2013 – consegnato *brevi manu* dal rappresentante del medesimo Ente presente alla conferenza - nel quale si richiama nota 4170 del 27.06.2002. Relativamente a tale parere la Provincia si riservava di chiedere integrazioni.

Il rappresentante del Comune di Taranto dichiarava, tra l'altro, a verbale che dal punto di vista edilizio – urbanistico non vi è la necessità di eseguire alcuna variante urbanistica.

Il rappresentante del SISP richiedeva chiarimenti e integrazioni riportate a verbale; in particolare si richiedeva di chiarire se il provvedimento di VIA regionale fosse valido.

La Provincia precisava che tutta la documentazione tecnica sarebbe dovuta essere riferita all'intero impianto, ivi comprese le attività tecnicamente connesse.

Il verbale della C.d.S. del 3.3.2014, comprensivo dei pareri acquisiti nel corso dei lavori, veniva trasmesso con nota prot. prov.le 15413/P del 10.03.2014 a tutti gli i componenti della Conferenza dei servizi richiedendo alla Ecologica S.p.A. di produrre quanto richiesto in sede di Conferenza.

Nella medesima nota si richiedevano alcuni chiarimenti agli Enti intervenuti, in particolare:

- all'AQP si chiedevano informazioni circa la diffida formulata dall'AQP stesso con nota prot. 104229 del 07.10.2013 nei confronti della Ecologica S.p.a.;
- alla Regione Puglia - Ufficio VIA si chiedeva di conoscere se il provvedimento positivo di VIA rilasciato dalla Regione con D.D. 554/2010 fosse valido e/o se la Società Ecologica S.p.a. avesse ottenuto la proroga della validità dello stesso, ovvero se la procedura di VIA dovesse essere reiterata;
- alla Regione Puglia - Ufficio urbanistica, attesa la non necessità della variante urbanistica sulla scorta di quanto dichiarato dal Comune di Taranto, si chiedeva di precisare se il Gestore fosse tenuto a presentare quanto richiesto dalla Regione stessa nel proprio parere prot. 10837 del 07.11.2013;
- ai VV.FF. si chiedeva di definire se la nota prot. 2038 del 19.02.2014, fosse superata dalla successiva prot. 2485 del 28.02.2014;
- allo SPESAL si chiedeva di precisare se il parere prot. 4170 del 27.06.2002 - citato nel parere prot. 4792 del 07.08.2013 e facente parte dello stesso - fosse valido ed efficace.

Con nota prot. prov.le 16584/P del 13.03.2014 venivano poi trasmessi gli ulteriori pareri pervenuti:

- Ministero dei Beni culturali – Soprintendenza dei Beni archeologici della Puglia prot.2820 del 06.03.2014, acquisito al prot. prov.le n. 15143/A del 07.03.2014, in cui si chiedeva la redazione di una carta georeferenziata del rischio archeologico;
- Regione Puglia – Servizio Tutela Acque prot.1013 del 06.03.2014, acquisito al prot. prov.le n. 15410/A del 10.03.2014, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni. Tali prescrizioni sono state inserite nel Documento tecnico - Allegato "A";
- nulla osta, in merito all'interferenza con il SIN, del Ministero dell'Ambiente- Direzione Generale per la Tutela delle Risorse Idriche prot.6919/TRI del 05.03.2014, acquisito al prot. prov.le n. 14905/A del 06.03.2014.

Con nota prot. ECO_Q&A_36-2014, pervenuta per conoscenza ed acquisita al prot. prov.le 17723/A del 19.03.2014, la Ecologica S.p.a. comunicava, fra l'altro, alla Regione Puglia, che i lavori relativi al sistema di gestione delle acque meteoriche, oggetto di valutazione del CT regionale VIA, erano stati ultimati a Dicembre 2012 e quindi entro il termine di efficacia e validità della DD Regionale n. 554/2010. Con la medesima nota, il legale rappresentante p.t. della Ecologica S.p.a chiedeva il ritiro della richiesta di proroga della validità della VIA inoltrata con nota prot. 18/13/mb del 14.05.2013.

Con nota prot. 30798 del 24.03.2014, acquisita al prot. prov.le 19103/A del 25.03.2014, l'AQP, nel riscontrare la nota della Provincia 15413/P del 10.03.2014, confermava che la diffida inviata alla Società era da intendersi valida dal momento che il parere reso con la summenzionata nota prot.22058 del 28.02.2014, era subordinato al recepimento delle prescrizioni ivi citate. Si

evidenziava, inoltre, che senza l'ottenimento dell'AIA la Società non poteva comunque ritenersi autorizzata.

Con nota prot. 4323 del 03.04.2014, acquisita al prot. prov.le 21717/A del 03.04.2014, la Soprintendenza Archeologica della Puglia comunicava che a seguito di sopralluogo esperito nel sito della Ecologica S.p.a. si riscontrava che l'area dell'impianto era completamente pavimentata. Pertanto la Soprintendenza riteneva superflua e non funzionale la redazione della carta del rischio archeologico precedentemente richiesta. La Soprintendenza inoltre, per quanto propria competenza, autorizzava l'impianto.

Con nota prot. ECO_Q&A_68_2014, acquisita al prot. prov.le 24177/A del 16.04.2014, il proponente trasmetteva le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei servizi del 03.03.2014.

Con nota prot. prov.le 28374/P del 07.05.2014 l'ufficio convocava la seconda riunione di Conferenza dei Servizi per il 16.05.2014 invitando tutte le Amministrazioni ad esprimere il proprio parere, con particolare riferimento all'Ufficio VIA/VAS della Regione, SPESAL, VV.FF., Regione Puglia - Ufficio Urbanistica.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 16.05.2014** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot.5672 del 09.05.2014 acquisita al prot. prov.le 29256/A del 12.05.2014, con la quale conferma il parere a suo tempo reso;
- nota dei Vigili del Fuoco prot. 5302 del 09.05.2014, acquisita al prot. prov.le n. 28988/A del 09.05.2014 la quale ribadiva i contenuti della precedente nota prot. 2485 del 28.02.2014;
- la summenzionata nota della Soprintendenza dei Beni archeologici della Puglia prot.2820 del 06.03.2014 acquisita al prot. prov.le n. 15143/A del 07.03.2014, successivamente superata dalla nota prot. 4323 del 03.04.2014, anch'essa citata in precedenza;
- il summenzionato nulla osta del Ministero dell'Ambiente- Direzione Generale per la Tutela delle Risorse Idriche prot.6919/TRI del 05.03.2014 acquisito al prot. prov.le n. 14905/A del 06.03.2014;
- il summenzionato nulla osta con prescrizioni della Regione Puglia – Servizio Tutela Acque prot.AOO_075/1013 del 06.03.2014 acquisito al prot. prov.le n. 15410/A del 10.03.2014. Tali prescrizioni sono state inserite nell'Allegato "A" – Documento Tecnico;
- nota del Ministero dei Beni culturali – Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, prot. 7147 del 13.05.2014, acquisito al prot. prov.le n. 29918/A del 15.05.2014, con il quale si conferma il parere reso con nota prot. 2952 del 26.02.2014;
- la summenzionata nota dell'AQP prot.30798 del 24.03.2014, acquisita al prot. prov.le n. 19103/A del 25.03.2014;
- nota dello SPESAL, prot.53126 del 13.05.2014, acquisita al prot. prov.le n. 29981/A del 14.05.2014, che conferma il parere già espresso con nota prot. 4792 del 07.08.2013 il quale richiama ed integra il parere n. 4170 del 27.06.2003;
- nota SISIP prot.0884/SISIP del 16.05.2014, acquisito al prot. prov.le 30948/A del 19.05.2014, con cui trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni. Tali prescrizioni sono state inserite nell'Allegato "A" – Documento Tecnico.

In sede di conferenza si precisava, fra l'altro, che il procedimento sarebbe stato concluso ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.lgs 46/2014, atteso che il procedimento è stato avviato prima del 07

Gennaio 2013, fatta salva la conferma della validità della VIA da parte della Regione Puglia. A tal riguardo, il Gestore non rappresentava opposizione, né osservazioni.

Nel corso dei lavori veniva acquisito il parere favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio prot.74848 del 14.05.2014 della Direzione Urbanistica-Edilità del Comune di Taranto, consegnato nel corso dei lavori dal rappresentante del Comune medesimo, il quale a verbale confermava la non necessità della variante urbanistica.

La Provincia, l'ARPA, ed il Comune di Taranto - Direzione Ambiente rappresentavano le proprie richieste di integrazioni e chiarimenti riportate a verbale.

Con nota prot. prov.le 29251/A del 12.05.2014 l'Avv. Giulia Costagliola D'Abele, per conto della Ecologica S.p.a., invitava la Provincia a definire la procedura autorizzativa *de qua*.

Con nota prot. prov.le 32146/P del 22.05.2014 veniva trasmesso il verbale della C.d.S del 16.05.2014, ivi compresi i pareri acquisiti, a tutti i componenti la Conferenza dei Servizi, sollecitando, altresì, la Regione Puglia VIA/VAS a riscontrare la richiesta della Provincia *giusta* nota prot. prov.le 15413/P del 10.03.2014.

Con nota prot. ECO_Q&A_111-2014 acquisita al prot. prov.le 35452/A del 09.06.2014 la società trasmetteva documentazione a riscontro della seconda riunione di Conferenza dei servizi tenutasi il 16.05.2014.

Con nota prot. prov.le 42834/P del 10.07.2014, l'ufficio riscontrava la predetta nota dell'Avv. D'Abele affermando che il protrarsi del procedimento non era addebitabile allo scrivente Ufficio, ma era dovuto, da un lato, ad adempimenti cui la Società ha dovuto, di volta in volta, ottemperare (attivazione della procedura di VIA presso la Regione Puglia, ottenimento del relativo provvedimento, risoluzione problematiche rivenienti dal sopralluogo del 18 Maggio 2011 e contestuale sospensione del procedimento su istanza di parte, regolarizzazione della documentazione AIA) e dall'altro alla mancata espressione della Regione Puglia - Ufficio VIA circa la validità del predetto provvedimento di VIA favorevole DD 554/2010. La predetta nota era inviata anche alla Regione Puglia - Ufficio VIA, per sollecitarla ed esprimere il parere più volte richiesto.

Con nota prot. AOO_089 del 29.07.2014, acquisita al prot. prov.le 47046/A del 31.07.2014, la Regione Puglia - Ufficio VIA rappresentava quanto di seguito: “ ...omissis...

1. ai sensi e per gli effetti della L. 102 del 03.08.2009 e del D.lgs n. 4 del 16.01.2008, il provvedimento di VIA di cui alla sopra citata DD 554/2010 risulta soggetto alla disciplina dell'art. 26 del D. 152/2006 le cui disposizioni stabiliscono che “i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale....”

2. Anche ove si considerasse la scadenza temporale di tre anni, avendo la Ditta Ecologica S.p.a già dato attuazione alle opere di cui al provvedimento di VIA D.D. 554/2010, così come noto anche al Settore Ecologia Ambiente della Provincia di Taranto, non sussistono, ai sensi e per gli effetti delle norme in materie di VIA i presupposti per cui possa trovare applicazione il termine di scadenza del provvedimento di compatibilità ambientale [...]”.

Con nota prot. prov.le 48193/P del 07/08.2014 veniva convocata Conferenza dei Servizi per il 16.09.2014 invitando tutte le Amministrazioni in indirizzo ad esprimere il proprio parere. Contestualmente, si sollecitava l'ufficio urbanistica della Regione Puglia a riscontrare la nota della Provincia prot. prov.le 15413/P del 10.03.2014.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 16.09.2014** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- nota dell’Autorità di Bacino della Puglia prot. 11109 del 15.09.2014, acquisita al prot. prov.le n. 53449/A del 16.09.2014, con cui si conferma il parere a suo tempo reso;
- nota dei Vigili del Fuoco prot. 9506 del 21.08.2014, acquisito al prot. prov.le n. 49788/A del 22.08.2014;
- nota della Soprintendenza Archeologici della Puglia prot.11094 del 09.09.2014, acquisito al prot. prov.le n. 52510/A del 10.09.2014, con cui si conferma il parere a suo tempo reso;
- nota della Soprintendenza BB.AA.PP. prot.12865 del 09.09.2014, acquisito al prot. prov.le n. 52406/A del 10.09.2014, con cui si conferma il parere a suo tempo reso;
- la summenzionata nota della Regione Puglia Ufficio VIA prot.7161 del 29.07.2014;
- la summenzionata nota dello SPESAL prot.53126 del 13.05.2014.

Il rappresentante del Comune di Taranto, viste le integrazioni, esprimeva nel corso dei lavori il proprio parere favorevole.

ARPA Puglia ed AQP richiedevano ulteriori integrazioni e chiarimenti, riportati a verbale.

Con nota prot. prov.le 55330/P del 24.09.2014 veniva trasmesso il verbale della C.d.S. del 16.09.2014 a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi invitando il proponente a riscontrare quanto ivi richiesto.

Con la stessa nota veniva, altresì, trasmesso il parere della Direzione Ambiente del Comune di Taranto prot. 134448 del 15.09.2014, acquisito al prot. prov.le 54808/A del 23.09.2014. Con tale nota la Direzione Ambiente del Comune di Taranto esprimeva il proprio parere favorevole all’esercizio, subordinandolo all’esecuzione della bonifica dell’area della società Miccolis S.p.a adiacente a quella in oggetto; venivano, inoltre, richiesti dettagli di natura tecnica.

Con la medesima nota prot. prov.le 55330/P del 24.09.2014 si sollecitava nuovamente l’ufficio urbanistica a riscontrare le richieste dell’ufficio formulate con nota prot. prov.le 15413/P del 10.03.2014.

Con nota prot. prov.le 2428/P del 19.01.2015, si sollecitava il proponente a trasmettere gli elaborati richiesti in sede di Conferenza dei servizi del 16.09.2014 con la summenzionata nota prot. prov.le 55330/P del 24.09.2014.

Con nota prot. ECO_Q&A_01-2015, acquisita al prot. prov.le 5798/A del 03.02.2015, il Gestore trasmetteva la documentazione richiesta in sede di Conferenza del 16.09.2014.

Con nota prot. AOO_079 del 19.02.2015, acquisita al prot. prov.le 10906/A del 03.03.2015, la Regione Puglia – Ufficio urbanistica rappresentava che *“il parere regionale è necessario solo in sede di formazione di una variante urbanistica che, nel caso di specie, appare non sussistere...”*.

Con nota prot. prov.le 11281/P del 04.03.2015 viene convocata Conferenza dei Servizi per il 26/03/2015 invitando tutte le Amministrazioni in indirizzo ad esprimere il proprio parere.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 26.03.2015** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri e note, riportati in sintesi:

- nota dell’AQP prot. 33775 del 26.03.2015, acquisito al prot. prov.le 15669/A del 26.03.2015. Con la quale l’AQP confermando il parere già espresso con propria nota prot. 22058 del 28.02.2014 comunicava che era *“necessario acquisire l’atto di notorietà a firma di tecnico abilitato, che certifichi quali siano le sostanze potenzialmente e realmente presenti nel ciclo produttivo in esame”*. L’AQP richiedeva, inoltre, che *“da tale atto si evinca che l’impianto di depurazione a servizio dell’insediamento è idoneo ad assicurare*

per le suddette sostanze il rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale di cui alla tabella 3 allegato 5 Parte Terza del D.lgs 152/2006 ad eccezione delle sostanze trattabili presso il depuratore cittadino: BOD, COD, SST, Azoto e Fosforo per le quali vanno rispettati i limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato 5 parte terza del D.lgs 152/2006;

- parere del Comune di Taranto -. Direzione Ambiente prot.48737 del 25.03.2015, acquisito al prot. prov.le 15630/A del 26.03.2015. Con tale nota il Comune di Taranto, esaminate le integrazioni trasmesse dalla Ecologica S.p.a. con nota ECO_Q&A_01.2015, confermava il proprio parere favorevole, reso con nota prot. 134448 del 15.09.2014, specificando che *la condizione posta nello stesso parere in riferimento all'area da bonificare viene meno poiché la medesima area non è nella disponibilità della società oggettivata.*
- la summenzionata nota della Regione Puglia Ufficio Urbanistica prot.1564 del 19.02.2015.

La Provincia richiedeva informazioni utili ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie, mentre i rappresentanti di ARPA, riservandosi di trasmettere nel più breve tempo possibile il proprio parere di competenza, evidenziavano la necessità di ulteriori chiarimenti anche in relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC).

Con nota 2618 del 11.03.2015, acquisita al prot. prov.le 13587/A del 16.03.2015, i VV.FF. confermavano il proprio parere a suo tempo reso.

Con nota prot. 4290 del 23.03.2015, acquisito al prot. prov.le 15147/A del 24.03.2015, la Soprintendenza BB.AA.PP. confermava il parere già reso in precedenza.

Con nota prot. prov.le 17487/P del 02.04.2015 viene trasmesso il verbale della C.d.S. del 26.03.2015 a tutti gli Enti componenti la Conferenza.

Con nota pec, acquisita al prot. prov.le 18631/A del 10.04.2015, la Ecologica S.p.a. richiedeva all'AQP chiarimenti circa la predetta nota prot. 33775 del 26.03.2015. In particolare si richiedeva di chiarire univocamente quali fossero i limiti allo scarico cui era soggetto l'impianto, unitamente al recapito finale del tronco fognante (depuratore di Bellavista o Gennarini).

Con nota prot. prov.le 19758/P del 16.04.2015 veniva inoltrato il parere ARPA Puglia prot.19226-338 del 02.04.2015 – STTA, acquisito al prot. prov.le 17684/A del 03.04.2015. Il parere conteneva richiesta di integrazioni e chiarimenti.

Il Gestore con nota prot. ECO_Q&A_122-2015, acquisita al prot. prov.le 26593/A del 25.05.2015, trasmetteva documentazione a riscontro della Conferenza dei Servizi del 26.03.2015.

Con nota prot. prov.le 34512/P del 08.07.2015 si convocava la quinta riunione di Conferenza dei Servizi per il 20 luglio 2015. Nella medesima nota si dava atto che nel corso dei lavori sarebbe stata discussa la bozza del "Documento Tecnico" predisposta dall'ufficio.

Con nota prot. 7909 del 16.07.2015, acquisita al prot. prov.le 36807/A del 21.07.2015, i VV.FF. confermavano il parere a suo tempo reso.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 20.07.2015** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori veniva data lettura del parere dell'ARPA prot. 41207-338 del 20.07.2015- STTA, acquisito al prot. prov.le 36939/A del 22.07.2015, nel quale l'Agenzia impartiva una serie di modifiche al PMcC unitamente a rilevare la necessità di ulteriori chiarimenti.

Il rappresentante dell'AQP si riservava di esprimere il proprio parere nel più breve tempo possibile relativamente alle concentrazioni allo scarico cui doveva essere soggetto dell'impianto *de quo* ammesse in fogna.

Nel corso dei lavori di conferenza, proseguiti anche in data 21.07.2015, veniva data lettura della bozza documento tecnico, predisposta dall'ufficio, successivamente redatto in forma definitiva ed allegato al presente provvedimento (Allegato A – Documento Tecnico). Nella stessa conferenza venivano quantificate le garanzie finanziarie.

Al termine dei lavori, il Gestore si impegnava a presentare la revisione degli elaborati alla luce del parere ARPA, nonché a presentare autocertificazione relativa all'eventuale assoggettamento alla norma relativa agli incidenti rilevanti.

Con nota acquisita al prot. prov.le 36989/A del 22.07.2015 il Gestore trasmetteva documentazione integrativa.

Con nota datata 03.08.2015, acquisita al prot. prov.le 38950/A del 04.08.2015, la Ditta istante chiedeva, tra l'altro, chiarimenti a questo Ufficio circa i valori limiti da imporre all'impianto per i COV totali, atteso che le BAT di settore impongono come limite 16 mg/Nm³, mentre le singole sostanze speciate dalla L.R. 23/2015 prevedono, singolarmente, un limite superiore a quello delle BAT.

Con nota prot. prov.le 42399/P del 07.09.2015, l'ufficio inviava il verbale della Conferenza dei Servizi del 20.07.2015 agli enti componenti la Conferenza, unitamente alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Ditta istante con la predetta nota acquisita al prot. prov.le 38950/A del 04.08.2015. Nella stessa nota si invitava l'AQP a fornire il proprio parere sui limiti allo scarico, mentre all'ARPA si richiedeva un contributo tecnico per la fissazione dei limiti alle emissioni da inserire in AIA.

Con nota prot. 57542-32 del 13.10.2015 – CRA, DG-DS, acquisita al prot. prov.le 49988/A del 15.10.2015, l'ARPA Puglia forniva i chiarimenti richiesti concordando, tra l'altro, con la Provincia di Taranto circa le prescrizioni imposte da questo ufficio in sede di lettura del Documento Tecnico - Allegato A, così come riportate a verbale del 21.07.2015.

L'ARPA, inoltre, affermava che il limite del COV imposto dalle BAT di Settore è determinato con un approccio concettuale differente rispetto alla quantificazione analitica prevista per le sostanze ricomprese nella L.R. 23/2015. L'ARPA riteneva, pertanto, che la società avrebbe dovuto rispettare entrambi i limiti sia delle BAT che della L.R. 23/2015 per ciò che concerne i COV delle emissioni convogliate.

Con nota prot. 87549 del 07.09.2015, acquisita al prot. prov.le 43222/A del 14.09.2015, l'AQP forniva i chiarimenti richiesti. In particolare, venivano chiariti i limiti allo scarico, precisando che alla fognatura cittadina non potranno confluire sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e Tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.lgs.152/2006, ciò in aggiunta alle limitazioni già comunicate circa le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.lgs.152/2006. Venivano, altresì, impartite ulteriori prescrizioni (inserite nell'Allegato "A" – Documento Tecnico) rispetto a quelle richiamate nel parere prot. 22058 del 22.02.2014 e si rappresentava che il recapito finale del tronco fognante è costituito dal depuratore di Bellavista.

Con nota prot. prov.le 53203/P del 02.11.2015 veniva inoltrato il parere ARPA PUGLIA prot. 57542-32 del 13.10.2015 – CRA, DG-DS e si invitava il proponente a riscontrare quanto richiesto dall'ARPA e dall'AQP con nota prot.87549 del 07.09.2015.

Con nota prot. ECO_Q&A_286-2015, acquisita al prot. prov.le 54482/A del 10.11.2015, il Gestore trasmetteva documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi del 20.07.2015.

Con nota 59543/P del 04.12.2015 si provvedeva a convocare la Conferenza dei Servizi per il 23 dicembre 2015.

Con nota prot. 14277 del 14.12.2015, acquisita al prot. prov.le 61087/A del 15.12.2015, i VV.FF. confermavano il parere a suo tempo reso.

Con nota prot. 73303 -170 del 15.12.2015 – STTA, acquisita al prot. prov.le 61712/A del 17.12.2015, ARPA Puglia comunicava l'impossibilità a partecipare alla CdS del 23 dicembre 2015.

Con nota prot. 62617/P del 22.12.2015 si provvedeva a convocare una nuova Conferenza dei Servizi per il 15 gennaio 2016.

In data 12.01.2016 la documentazione afferente l'impianto in argomento veniva messa all'attenzione del CT Provinciale il quale, *giusta* verbale n. 6 così si esprimeva: "...omissis..."

Il Comitato Tecnico esaminati gli elaborati tecnici chiede l'audizione con i tecnici ed eventuale integrazione tecnica in merito i seguenti punti:

- *modalità di confinamento dell'area filtro pressa mobile e sacchi filtranti, nella sua estensione, del numero di ricambi per ora e sui criteri adottati per il dimensionamento delle emissioni odorigene;*
- *modalità di conduzione e dettagli tecnico/grafici inerenti l'impianto di depurazione e l'impianto di trattamento delle acque meteoriche".*

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 15.01.2016** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- il summenzionato parere dell'AQP prot.87549 del 07.09.2015, acquisito al prot. prov.le 43222/A del 14.09.2015;
- nota del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica prot.201118 del 22.12.2015, acquisita al prot. prov.le 62773/A del 23.12.2015, con la quale si ribadisce la nota prot.134890 del 16.09.2015;
- nota dei VVF prot.14900 del 24.12.2015, acquisita al prot. prov.le 63257/A del 28.12.2015, la quale ribadisce il parere prot.2485 del 28.02.2014;
- nota del Ministero dell'Ambiente prot.21384/STA del 31.12.2015, acquisita al prot. prov.le 191/A del 05.01.2016, che conferma i contenuti della nota prot. 6919/TRI del 05.03.2014;
- parere favorevole con prescrizioni dell'ARPA Puglia prot. 2462-173 del 15.01.2016-STTA, acquisito al prot. prov.le 2015/A del 15.01.2016 (le prescrizioni sono state inserite nel Allegato "A" – Documento Tecnico);
- nota del MIBAC prot.604 del 14.01.2016, acquisita al prot. prov.le 1712/A del 14.01.2016, con la quale si conferma il parere prot. 2952 del 26.02.2014.

Nel corso dei lavori veniva data lettura del summenzionato parere del CT provinciale *ex* LR.30/1986 *giusta* verbale n°6 del 12.01.2016.

Inoltre, nel corso dei lavori il Gestore, con nota prot. ECO_Q&A_11-2016 del 15.01.2016, acquisita al prot. prov.le 2068/A del 15.01.2016, depositava documentazione progettuale contenente, fra l'altro, la revisione delle tabelle nn. 26-27-30-31 del PMeC rev. REL/921/05.11.2015. Il Gestore dichiarava che tali revisioni si erano rese necessarie per rimediare a refusi rilevati nell'individuazione di alcuni codici CER, relativi ai soli rifiuti prodotti dall'officina e dagli uffici.

Il Gestore dichiarava a verbale che avrebbe inviato tali elaborati anche ad ARPA Puglia, unitamente ad una revisione definitiva del PMeC anche in base al parere ARPA succitato.

I lavori di conferenza venivano chiusi, facendo salvi il parere del CT e le eventuali osservazioni di ARPA, sia sulla documentazione presentata dal Gestore in sede di Conferenza, che sulla versione finale del PMeC, nonché sull'eventuale documentazione che Gestore avrebbe inviato in base alle eventuali richieste del CT.

L'audizione della Ecologica S.p.a. fissata per il 19 gennaio 2016, si svolgeva regolarmente alla data stabilita. Si riportano di seguito gli esiti della stessa, *giusta* verbale n.7 del 19.01.2016: “

...omissis...

In merito al primo punto di cui al verbale del 12.01.2016, uditi i rappresentanti della Ditta, il Comitato Tecnico ritiene che la portata dello scrubber non debba essere inferiore a 150 Nm³/h.

Il Comitato Tecnico, alla luce dei dubbi e delle imprecisioni emerse in fase di analisi della documentazione progettuale, richiede ai Tecnici della Ditta:

- *che venga organizzato il progetto (corredato da un indice della documentazione prodotta) secondo tutte le prescrizioni recepite da parte degli Enti ivi comprese le tabelle relative ai parametri di ingresso e di scarico di ogni linea di trattamento (chimico-fisico, biologico e acque di pioggia dimostrando l'adeguamento di quest'ultimo al Regolamento Regionale 26/2013); occorre che vengano precisate le capacità di trattamento dei singoli impianti (chimico- fisico, biologico e acque di pioggia) producendo documentazione a corredo sia in termini della portata trattabile che del carico organico ed inquinante effettivamente abbattibile;*
- *una planimetria generale architettonica con indicazione delle aree a parcheggio e con le specifiche destinazioni di utilizzo e delle relative pavimentazioni;*
- *nello specifico occorre che venga prodotta una relazione tecnica corredata da indice che contenga le caratteristiche prestazionali e le tabelle riepilogative dei tre impianti”.*

Con nota prot. prov.le 3305/P del 21.01.2016 veniva trasmesso a tutti gli enti componenti la Conferenza il verbale della CdS del 15 gennaio 2016, unitamente agli esiti dell'audizione sopra riportati.

Con nota prot. ECO_Q&A_26-2016, acquisita al prov.le 5876/A del 05.02.2016, il Gestore trasmetteva la documentazione richiesta dal CT.

Successivamente, la documentazione veniva nuovamente rimessa all'attenzione del Comitato Tecnico provinciale, il quale *giusta* verbale n. 8 del 09.02.2016, così si esprimeva: “...omissis...

“Il C.T.:

- *Visto l'adeguamento degli elaborati opportunamente integrati e corretti, acquisiti al prot. prov.le n. 5876/A del 05.02.2016;*
- *Visti i pareri già ottenuti allegati in Tav. 7;*
- *Viste le prescrizioni riportate nei precedenti pareri che si intendono integralmente recepite;*
- *Viste altresì le prescrizioni introdotte da Codesto Comitato;*

*Formula **Parere Favorevole** per quanto di competenza.”*

Con nota prot. prov.le 6753/P del 10.02.2016 il parere del CT veniva comunicato alla parte ed agli enti componenti la Conferenza dei servizi.

Con la stessa nota, questo ufficio richiedeva all'istante di inviare la medesima documentazione, inviata all'ufficio con nota prot. ECO_Q&A_26-2016 ed acquisita al prov.le 5876/A del 05.02.2016, agli Enti componenti la CdS, i quali avrebbero dovuto fornire eventuale parere in merito entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della documentazione. Si specificava, altresì, che in mancanza di comunicazioni e/o osservazioni entro il termine suindicato, la Provincia avrebbe emanato il provvedimento finale.

Con nota acquisita al prot. prov.le 7384/A del 15.02.2016, il gestore inoltrava allo scrivente ufficio le ricevute di consegna dell'invio della predetta documentazione ECO_Q&A_26-2016 a tutti gli enti coinvolti.

Con nota prot. 3186/STA del 22.02.2016, acquisita al prot. prov.le 9131/A del 24.02.2016, il Ministero dell'Ambiente, a riscontro della nota del 05.02.2016 con cui il Gestore trasmetteva la summenzionata documentazione, confermava il parere a suo tempo reso.

Si rappresenta che questo ufficio, nel corso del procedimento evidenziava più volte che ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.

In sede dell'ultima conferenza dei servizi tenutasi in data 15 Gennaio 2016, e sino alla data del 06.04.2016, non risulta pervenuto alcun parere in difformità e/o ad integrazione dei pareri già acquisiti durante ed al di fuori delle conferenze dei servizi da parte di tutti gli enti componenti la conferenza. In particolare i seguenti Enti: *Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Consorzio ATO, Regione Puglia – Ufficio Gestione dei Rifiuti, Regione Puglia – Servizio inquinamento e grandi impianti, Ispettorato ripartimentale delle foreste* non hanno espresso alcun parere.

Per quanto sopra esposto:

- Tenuto conto che il procedimento istruttorio si è concluso positivamente, anche con il parere del CT *giusta* verbale n. 8 del 09.02.2016.
- Considerato che questo ufficio ha redatto il “Documento tecnico - Allegato A” nel quale sono state inserite, fra l'altro, le prescrizioni cui è soggetto l'impianto ivi comprese quelle disposte dagli enti coinvolti.
- Vista l'ultima versione del PMeC (riportato in “Allegato B”), predisposta dal Gestore ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, la quale - rispetto a quella di cui al parere ARPA prot. 2462-173 del 15.01.2016-STTA - contiene solamente delle revisioni effettuate dal Gestore per rimediare a refusi rilevati nell'individuazione di alcuni codici CER (relativi ai soli rifiuti prodotti dall'officina e dagli uffici), unitamente all'implementazione degli indicatori di cui al punto 2 del summenzionato parere ARPA, e sulla quale l'ARPA non ha espresso alcuna ulteriore osservazione, *giusta* nota prot. prov.le 6753/P del 10.02.2016;
- Visto il Documento di Applicazione delle BAT – “Allegato C”, redatto dal Gestore di cui l'ufficio ne ha preso atto.

- Visti i pareri dell'AQP prot. 87549 del 07.09.2015, acquisito al prot. prov.le 43222/A del 14.09.2015, e prot. 33775 del 26.03.2015, acquisito al prot. prov.le 15669/A del 26.03.2015, riportati in "Allegato D".

Si propone al Dirigente del Settore l'adozione del provvedimento finale.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, per la parte di propria competenza, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e che il seguente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il resp. del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
F/to Ing. Emiliano Morrone
06.04.2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Visti i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Vista la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *"Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato *"Decreto Interministeriale Tariffe"*;

Vista la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 *"Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"*;

Vista la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale"*;

Visto il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato *"Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti"*;

Visto il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi)"*;

Vista la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 *"Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7,*

come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;

Vista la L.R. 30/1986;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;

Considerati gli esiti delle riunioni di Conferenza dei servizi;

Considerato che la L.R. 30/1986, all’art. 5 comma 1 delega le Province per l’approvazione ed i progetti e per l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti anche pericolosi, mentre l’art. 5 comma 9 dispone che le Province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti;

Visto il parere del Comitato tecnico giusta verbale n. 8 del 09.02.2016, riportato in premessa;

Ritenuto di dover procedere alla conclusione del procedimento;

Richiamato l’art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, secondo cui “*si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata*”;

Rilevato che in sede dell’ultima conferenza dei servizi tenutasi in data 15 Gennaio 2016, e sino alla data del 06.04.2016, non risulta pervenuto alcun parere in difformità e/o ad integrazione dei pareri già acquisiti durante ed al di fuori delle conferenze dei servizi da parte di tutti gli enti componenti la conferenza. In particolare i seguenti Enti: *Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Consorzio ATO, Regione Puglia – Ufficio Gestione dei Rifiuti, Regione Puglia – Servizio inquinamento e grandi impianti, Ispettorato ripartimentale delle foreste* non hanno espresso alcun parere

Ritenuto di poter considerare acquisito, nell’ambito della presente procedura, l’assenso delle predette Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
- Non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D. Lgs 196/03.

D E T E R M I N A

- 1. di rilasciare** – per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle disposte dagli Enti coinvolti e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato tecnico provinciale *giusta* verbale n. 8 del 09.02.2016 – l’**Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** al Gestore **ECOLOGICA S.p.A.** sede legale in **Roma (RM) Via Panama 95, int.2/B**, R.E.A. 995524, CF/P.IVA. 00411910730 per l’**impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi e pericolosi**, ubicato nel **Comune di Taranto (TA) - Zona Industriale – Contrada La Riccia**, Via Statte 7050, codice IPPC 5.1, di cui all’istanza prot.prov.le n°4653 del 28.01.2008, aggiornata con nota prot. prov.le 47724/A del 14.08.2013;

2. di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate nonché quelle riportate nel **Documento tecnico - Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Il citato documento contiene, tra l'altro, la descrizione dell'installazione, l'elenco dei CER autorizzati con i relativi quantitativi e le operazioni autorizzate;
3. di stabilire che prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. di stabilire che l'AIA decorre dalla data della presente provvedimento (data del Registro di Settore) ed il termine finale di validità, in conformità a quanto stabilito dall'art.29 comma 1 del D.lgs 46/2014, è **pari a 5 (cinque) anni a partire dalla medesima data**, atteso che il procedimento è stato avviato prima del 07 Gennaio 2013;
5. di stabilire che il Gestore presti in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e comunque non oltre la data di comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 del D.lgs. 152/2006, la seguente garanzia finanziaria (**€ 291.200,00**) determinata secondo i criteri accettati dal Gestore in sede di Conferenza dei Servizi. La garanzia finanziaria deve essere prestata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/1982.
La garanzia dovrà avere validità per una durata pari alla durata dell'AIA (ovvero anni 5) più ulteriori due anni. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi. E' fatta salva la possibilità da parte del Gestore, ove lo ritenga opportuno, di adeguare le garanzie al regolamento Provinciale emanato con D.C.C. n. 113 del 17.12.2015;
6. di stabilire che gli allegati: Allegato A "*Documento Tecnico*" – Allegato B "*Piano di Monitoraggio e Controllo*" - Allegato C "*Documento di applicazione delle BAT*", Allegato D "*pareri AQP*" sono parte integrante del presente provvedimento;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 - sexies comma 6-bis del D.lgs 152/2006, il Gestore è tenuto, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a concordare con ARPA Puglia specifici controlli per il suolo (che dovranno avvenire almeno una volta nel periodo di vigenza della presente autorizzazione). Il Gestore dovrà notiziare la Provincia in merito a quanto concordato con ARPA, inviando, altresì, ai summenzionati Enti gli esiti di tali controlli;
8. di stabilire che l'ARPA PUGLIA, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, giusta art.29-sexies comma 6-ter del D.lgs. 152/2006, da calcolare con le modalità previste dalla DGR n. 1113 del 19/05/2011;
9. di precisare che il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
10. di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, fra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
11. di stabilire che il Gestore dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito, ripristinando, altresì, all'interno dell'area dell'impianto, quella prevista nel provvedimento di VIA regionale: "*... alberi di medio fusto, quali palme, olivi e pini che costituiscono un efficace mitigazione visiva specie con riferimento all'ingresso sud...*"

12. di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espianto di piante della specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione;
13. di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
14. di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
15. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
16. di notificare il presente provvedimento alla ditta **ECOLOGICA S.p.A.** con sede legale in **Roma (RM) Via Panama 95, int.2/B**, CF/P.IVA. 00411910730, in persona del legale rappresentante p.t.;
17. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, unitamente ai seguenti:
 - 1° Settore- Polizia Provinciale della Provincia di Taranto;
 - Carabinieri NOE Lecce;
 - Comando Guardia di Finanza;
 - Corpo Forestale dello Stato;
18. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F/to Ing. Martino DILONARDO

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza


La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì _____ F/to Il Dirigente Ing. Martino DILONARDO

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, lì _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Roberto Carucci



Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricato

**Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale**